

IVA PER CASSA Nell'ambito del comparto IVA, oltre alle disposizioni relative a locazione e cessione di immobili, il "Decreto Crescita", introduce il "nuovo" regime Iva per cassa.

Col termine "nuovo" si vuole evidenziare che il regime previsto dall'art. 32-bis del citato decreto, oltre che rappresentare un restyling di quello introdotto a suo tempo dall'art. 7 del D.L. n. 185/2008, lo sostituirà integralmente.

Il meccanismo del nuovo regime è del tutto simile a quello cui va a sostituirsi, se non per alcune fondamentali differenze:

1. Il considerevole ampliamento della platea di soggetti che vi potranno aderire → potranno applicare il regime in oggetto i soggetti passivi con volume d'affari fino a 2 milioni di euro (mentre nel precedente si era fermi ad € 200.000);

2. Il meccanismo di detrazione dell'imposta del cessionario/committente → mentre nel vecchio regime il cessionario/committente che riceveva la fattura da un soggetto che applicava il regime Iva per cassa poteva portare in detrazione l'Iva relativa all'acquisto solo dal momento in cui aveva effettuato il pagamento del corrispettivo, ora potrà portare in detrazione l'imposta a prescindere dal medesimo.

Il citato art. 32-bis lascia ad un apposito provvedimento del Mef il compito di disciplinare nel dettaglio il funzionamento del nuovo regime e quello di stabilire il giorno a partire dal quale sarà applicabile.

Fino a quel giorno resta in vigore il "vecchio" regime per cassa che, ad onor del vero, ha fino ad oggi trovato una limitata applicazione, soprattutto in virtù del ridotto limite massimo di volume d'affari previsto per accedervi (€ 200.000).

Nonostante non siano ancora stati resi pubblici i dettagli di quelle che saranno le regole di applicazione del regime, è comunque opportuno andare a delinearne i tratti essenziali in modo da poter effettuare uno screening sui clienti di studio che potenzialmente potranno applicarlo e trarne vantaggio, oltre che, eventualmente, cominciare a predisporre le procedure operative per farsi trovare pronti fin dall'entrata in vigore dello stesso.

Pare evidente che, quantomeno in linea teorica, i soggetti fisiologicamente a credito di imposta non avranno vantaggio nell'applicare detto regime (questi non hanno IVA da versare e come contropartita si ritroverebbero a vedersi ritardare il credito IVA).

Nell'ambito del comparto IVA, oltre alle disposizioni relative a locazione e cessione di immobili, il "Decreto Crescita", introduce il "nuovo" regime Iva per cassa.

Col termine "nuovo" si vuole evidenziare che il regime previsto dall'art. 32-bis del citato decreto, oltre che rappresentare un restyling di quello introdotto a suo tempo dall'art. 7 del D.L. n. 185/2008, lo sostituirà integralmente.

Il meccanismo del nuovo regime è del tutto simile a quello cui va a sostituirsi, se non per alcune fondamentali differenze:

1. Il considerevole ampliamento della platea di soggetti che vi potranno aderire → potranno applicare il regime in oggetto i soggetti passivi con volume d'affari fino a 2 milioni di euro (mentre nel precedente si era fermi ad € 200.000);

2. Il meccanismo di detrazione dell'imposta del cessionario/committente → mentre nel vecchio regime il cessionario/committente che riceveva la fattura da un soggetto che applicava il regime Iva per cassa poteva portare in detrazione l'Iva relativa all'acquisto solo dal momento in cui aveva effettuato il pagamento del corrispettivo, ora potrà portare in detrazione l'imposta a prescindere dal medesimo.

Il citato art. 32-bis lascia ad un apposito provvedimento del Mef il compito di disciplinare nel dettaglio il funzionamento del nuovo regime e quello di stabilire il giorno a partire dal quale sarà applicabile.

Fino a quel giorno resta in vigore il "vecchio" regime per cassa che, ad onor del vero, ha fino ad oggi trovato una limitata applicazione, soprattutto in virtù del ridotto limite massimo di volume d'affari previsto per accedervi (€ 200.000).

Nonostante non siano ancora stati resi pubblici i dettagli di quelle che saranno le regole di applicazione del regime, è comunque opportuno andare a delinearne i tratti essenziali in modo da poter effettuare uno screening sui clienti di studio che potenzialmente potranno applicarlo e trarne

vantaggio, oltre che, eventualmente, cominciare a predisporre le procedure operative per farsi trovare pronti fin dall'entrata in vigore dello stesso.

Pare evidente che, quantomeno in linea teorica, i soggetti fisiologicamente a credito di imposta non avranno vantaggio nell'applicare detto regime (questi non hanno IVA da versare e come contropartita si ritroverebbero a vedersi ritardare il credito IVA).

I soggetti che possono accedere al nuovo regime

Con riferimento al nuovo regime va innanzitutto evidenziato quanto segue:

1. È stata prevista una soglia massima di volume d'affari per poter accedere al regime;
2. Il regime si applica sia con riferimento alle cessioni di beni che alle prestazioni di servizi;
3. L'Iva per cassa si applica solo nei confronti di cessionari/committenti soggetti passivi.

Il nuovo regime Iva per cassa è applicabile da parte dei soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, mentre nel "vecchio" regime tale soglia è fissata ad € 200.000.

Già da questa prima caratteristica si può evincere come, potenzialmente, questo regime coinvolge un elevatissimo numero di contribuenti, considerato anche che il riferimento generico ai "soggetti passivi" lo rende applicabile anche da parte di professionisti ed enti non commerciali che operano in regime di impresa, e che il tessuto dell'impresa italiana è formato prevalentemente da soggetti che rientrano in tale parametro. Ad onor del vero, nella norma non vi è un espresso riferimento agli enti non commerciali. Tuttavia, chi scrive ritiene che tali soggetti rientrino nella disposizione in esame, come peraltro aveva confermato anche l'Agenzia delle Entrate in relazione al "vecchio" regime (C.M. 20/E/2009).

Inoltre, tra le operazioni per le quali si rende applicabile il regime in commento rientrano sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi.

Dal punto di vista soggettivo, va rimarcato che il soggetto che intende applicare il regime deve essere un soggetto passivo Iva (che agisce come tale), il quale a sua volta deve verificare che anche il cessionario/committente agisca sotto la medesima veste.

Pertanto, il nuovo regime è applicabile solo nei rapporti B2B. Tuttavia, ciò non dovrebbe significare che coloro che operano nei confronti di privati non possono applicarlo; significa solamente che le operazioni che beneficeranno dell'esigibilità differita dovrebbero essere solo quelle effettuate nei confronti di altri soggetti passivi, mentre quelle verso privati (o soggetti che agiscono in detta veste) dovrebbero andare con le regole ordinarie.

Problemi nel riscontrare la veste della controparte potrebbero nascere quando questa è una impresa individuale o un professionista. In siffatti casi potrebbe essere utile rifarsi ai criteri individuati dal Reg. UE n. 282/2011 (previsti in relazione alla territorialità), tra cui quello che la spendita della partita Iva deve portare a concludere che la controparte stia agendo come soggetto passivo, salvo si disponga di informazioni contrarie.

Allo stregua di quanto era stato riconosciuto da parte dell'Amministrazione finanziaria con riferimento al "vecchio" regime, dovrebbero beneficiare dell'esigibilità differita anche le operazioni territoriali in Italia effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti.

Un esempio potrebbe consistere nell'effettuazione di una prestazione relativa ad un bene immobile sito in Italia, ma di proprietà di una società francese: la prestazione, essendo territorialmente rilevante in Italia dovrà essere fatturata addebitando l'imposta, il quale versamento sarà differito nel momento in cui il corrispettivo è incassato.

Ritornando al volume d'affari va precisato che:

- L'applicazione di tale limite è subordinato alla consultazione del Comitato Iva, dal momento che l'Italia ha fino ad ora applicato una soglia inferiore ad € 500.000 (la soglia del vecchio regime è fissata ad € 200.000);
- In assenza di disposizioni specifiche si dovrebbe tenere conto del volume d'affari dell'anno precedente, mentre per le NewCo dovrebbe bastare la presunzione di non sfiorare detto limite nel corso dell'anno.

Soggetti ed operazioni esclusi

Il regime in oggetto non è applicabile per le operazioni effettuate nei confronti di privati (o soggetti che agiscono come tali).

Inoltre, il regime non si applica:

- Alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali;
- Alle operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile (reverse charge).

L'esclusione riguardante i soggetti che applicano regimi speciali Iva riguarda quelli che applicano, ad esempio, il regime del margine per il commercio dei beni usati, oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione ed il regime delle agenzie di viaggio e turismo.

A tal proposito va ricordato che l'Amministrazione finanziaria, con riferimento al vecchio regime, aveva richiamato anche i regimi monofase di cui all'art. 74 del Decreto IVA (tabacchi, editoria, etc.).

Al contrario, non dovrebbero essere esclusi i soggetti che applicano regimi speciali di detrazione, che si contraddistinguono per una particolare modalità di quantificazione dell'imposta ammessa in detrazione, e non per le modalità di applicazione della stessa, quali quello dell'agricoltura e dello spettacolo. Parimenti, il nuovo regime non si applica per quelle operazioni che godono dell'esigibilità differita ai sensi dell'art. 6, c. 5, D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio: operazioni verso Stato, enti pubblici territoriali, etc.). tale ultima precisazione potrebbe sembrare superflua, tuttavia non lo è. Infatti, le operazioni di cui al citato art. 6 godono sì dell'esigibilità differita, ma il differimento non soffre la limitazione del termine annuo.

Così, un soggetto che applica il nuovo regime Iva per cassa che effettua una operazione nei confronti di uno dei soggetti elencati nel citato comma 5 e che non incassa il corrispettivo entro un anno potrà continuare a mantenere il differimento fino al momento in cui avverrà l'effettivo incasso.

Il meccanismo della rivalsa e della detrazione dell'imposta

Ciò che caratterizza il "nuovo" regime Iva per cassa, e che lo differenzia rispetto al "vecchio", è senza dubbio il meccanismo di rivalsa e detrazione dell'imposta.

L'applicazione dell'Iva per cassa in capo al soggetto che vi ha optato comporta i seguenti effetti:

- Emissione della fattura e rispetto degli adempimenti previsti dal Decreto Iva;
- Sospensione dell'esigibilità della relativa Iva a debito fino al momento in cui detta fattura viene incassata; pertanto, l'Iva a debito concorrerà nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto l'incasso;
- Registrazione delle fatture di acquisto nel rispetto delle regole definite nel Decreto Iva;
- Sospensione della detrazione dell'Iva afferente gli acquisti fino al momento in cui i corrispettivi vengono pagati; pertanto, l'Iva a credito concorrerà nella liquidazione del periodo in cui è avvenuto il pagamento.

Il differimento dell'esigibilità dell'imposta incontra, tuttavia, un limite temporale: se il corrispettivo non viene incassato entro un anno dalla data di effettuazione dell'operazione, la relativa Iva a debito concorre nella liquidazione relativa al periodo in cui spira il predetto termine annuale.

Eccezione a tale ultima regola è costituita dall'assoggettamento del cessionario o committente ad una procedura concorsuale entro il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. La sospensione dell'esigibilità dell'Iva al ricorrere di tale ultima ipotesi dovrebbe essere a tempo indeterminato, come era stato chiarito in riferimento al "vecchio" regime.

Per contro, nessun effetto particolare si manifesta sulle fatture emesse nei confronti di privati o, più in generale, nei confronti di soggetti che non agiscono in qualità di imprenditori o professionisti.

Fino a qui nessuna novità: il meccanismo è il medesimo di quello previsto dal D.L. n. 185/2008.

Ciò che cambia, e che offre un notevole vantaggio rispetto al "vecchio" regime, sono i risvolti in capo al cessionario/committente. Quest'ultimo, infatti:

- Col "nuovo" regime per cassa, può portare in detrazione l'Iva afferente l'acquisto effettuato da un soggetto che vi ha optato indipendentemente dal pagamento del corrispettivo;

- Nel “vecchio” regime per cassa, poteva portare in detrazione l’Iva afferente l’acquisto effettuato da un soggetto che vi aveva optato solo nella liquidazione Iva relativa al periodo in cui aveva effettuato pagamento del corrispettivo.

Di fatto, col nuovo regime le scelte del cedente/prestatore non influiscono sulla detrazione dell’Iva del cessionario/committente, eccezion fatta, ovviamente, per il caso in cui anche quest’ultimo abbia optato per il regime in commento.

A questo punto dovremmo chiederci: non è che la possibilità di portare in detrazione l’imposta da parte del cessionario o committente in un momento anteriore rispetto a quello in cui si manifesta l’esigibilità dell’imposta per il cedente o prestatore è in contraddizione col principio di simmetria previsto dall’art. 167 della Direttiva 112/2006/CE, recepito dall’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972?

Il dubbio è tutt’altro che campato in aria. A testimonianza di ciò è la dichiarazione a verbale allegata alla Direttiva 2010/45/UE – confermata dal Dipartimento delle Finanze – che consente la suddetta “deroga” al principio di simmetria. Pertanto, pare che la scelta del Legislatore che consente la detrazione dell’imposta in un momento anteriore a quello in cui si manifesta l’esigibilità sia già stata avallata dal parte dell’UE.

Opzione per il regime e formalità

Il nuovo regime per cassa non si applica automaticamente. Il soggetto che intende fruire del nuovo regime Iva per cassa dovrà, infatti, esercitare una preventiva opzione. Le modalità di esercizio dell’opzione saranno stabilite con apposito Provvedimento del Mef, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. 134/2012, e quindi entro l’11 ottobre 2012.

Secondo alcuni commentatori la norma pare non obbligare il contribuente che ha optato per il regime in commento a differire l’esigibilità dell’imposta per tutte le operazioni poste in essere, anche se, a parere di chi scrive, dalla lettera della norma sembrerebbe che il differimento debba essere esercitato su tutte le operazioni, salvo ovviamente quelle escluse.

Inoltre, anche a livello operativo sembrerebbe illogico, oltre che rischioso, gestire il differimento solo per alcune operazioni. In questo senso ci si attendono chiarimenti nel decreto di attuazione

Ciò che invece pare indiscutibile è che il soggetto che ha esercitato l’opzione debba per forza rimandare la detrazione dell’imposta afferente gli acquisti (tutti) al momento in cui effettua il pagamento del corrispettivo.

Chiarimenti sono necessari anche con riferimento ai soggetti che applicano la separazione delle attività ai fini Iva. Chi scrive ritiene opportuno che l’opzione vincoli tutte le attività, se non altro per evitare il proliferare di errori nelle liquidazioni Iva (si provi anche solo a pensare alla gestione dei costi promiscui!).

Restano fermi tutti gli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633/72 (fatturazione, registrazione, etc.).

Da ultimo, si rileva che il comma 3 dell’art. 32-bis stabilisce che “sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione”.

A tal fine si ritiene sufficiente l’indicazione di una dicitura, nel corpo della fattura, con la quale si dichiara l’opzione per il regime; ad esempio: **“Iva esigibile per cassa ex art. 32-bis, D.L. n. 82/2012”**.